

Orientamenti sul rischio di base

Introduzione

- 1.1. Conformemente all'articolo 16 regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (in appresso "regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana orientamenti sul rischio di base.
- 1.2. Gli orientamenti riguardano gli articoli 104 e 105 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (in appresso "solvibilità II")².
- 1.3. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità di vigilanza di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.4. I presenti orientamenti mirano a favorire la convergenza delle prassi negli Stati membri e a sostenere le imprese nel calcolo del proprio requisito patrimoniale per il rischio di mercato ai sensi della direttiva solvibilità II.
- 1.5. I presenti orientamenti riguardano imprese e responsabili del trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard.
- 1.6. L'obiettivo è quello di incrementare la coerenza e la convergenza delle prassi professionali relative al trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di tutti i tipi e di tutte le dimensioni di imprese.
- 1.7. Se non definiti nei presenti orientamenti, i termini hanno il significato definito negli atti giuridici menzionati nell'introduzione.
- 1.8. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° aprile 2015.

Orientamento 1 - Tecniche di attenuazione del rischio in assenza di rischio di base rilevante

- 1.9. Le imprese dovrebbero considerare che una tecnica di attenuazione del rischio non comporta un rischio di base rilevante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'esposizione coperta con la tecnica di attenuazione del rischio è sufficientemente simile in natura all'esposizione al rischio dell'impresa;
 - b) le variazioni del valore dell'esposizione coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio rispecchiano strettamente le variazioni del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa in una serie esaustiva di scenari di rischio, fra cui gli scenari che sono coerenti con il livello di confidenza di cui all'articolo 101, paragrafo 3, della direttiva solvibilità II.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

Orientamento 2 - Tecniche di attenuazione del rischio finanziario: criteri di valutazione del rischio di base rilevante

1.10. Prima di consentire le tecniche di attenuazione del rischio finanziario nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, le imprese dovrebbero valutare, fra l'altro:

- a) la rilevanza del rischio di base con riferimento all'esposizione coperta con la tecnica di attenuazione del rischio e all'esposizione al rischio dell'impresa senza considerare altre voci di bilancio, a meno che non vi sia una connessione continua e coerente tra le altre voci di bilancio e l'esposizione al rischio dell'impresa;
- b) la somiglianza della natura delle esposizioni di cui all'orientamento 1 tenendo conto almeno del tipo e dei termini e delle condizioni degli strumenti o degli accordi in questione, nonché delle norme che disciplinano i mercati in cui i loro prezzi sono quotati o che forniscono i dati per la loro valutazione;
- c) le variazioni del valore delle esposizioni in una serie esaustiva di scenari di rischio di cui all'orientamento 1, compresi tutti gli scenari considerati nei pertinenti moduli o sottomoduli della formula standard tenendo conto perlomeno di quanto segue:
 - (i) il grado di simmetria fra due esposizioni;
 - (ii) eventuali dipendenze non lineari secondo lo scenario;
 - (iii) eventuali asimmetrie pertinenti dei comportamenti in caso di sottomoduli di rischio quando si applicano gli stress sia al rialzo sia al ribasso;
 - (iv) i livelli di diversificazione di ogni rispettiva esposizione;
 - (v) eventuali rischi pertinenti non rilevati esplicitamente nella formula standard;
 - (vi) l'intera distribuzione di versamenti che si applicano alla tecnica di attenuazione del rischio.

1.11. La tecnica di attenuazione del rischio determina un rischio di base rilevante quando la valutazione di cui sopra non fornisce prove sufficienti sul fatto che le variazioni del valore dell'esposizione coperta con la tecnica di attenuazione del rischio rispecchiano tutte le variazioni rilevanti del valore dell'esposizione al rischio dell'impresa.

1.12. Qualora i termini e le condizioni di una tecnica di attenuazione del rischio indichino un limite alla massima protezione contro la perdita in proporzione all'esposizione iniziale, le imprese dovrebbero applicare la valutazione solo per la parte coperta dalla tecnica di attenuazione del rischio onde determinare se il rischio di base è rilevante.

Orientamento 3 - Tecniche di attenuazione del rischio assicurativo in assenza di rischio di base rilevante

- 1.13. Prima di consentire una tecnica di attenuazione del rischio assicurativo nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, le imprese dovrebbero identificare se accordi di riassicurazione o società veicolo si comportano in modo diverso rispetto alle polizze di assicurazione dell'impresa nell'ambito di una serie esaustiva di scenari di rischio a causa di differenze nei termini e nelle condizioni.
- 1.14. Le imprese dovrebbero considerare la rilevanza del rischio di base derivante da un disallineamento di valuta se l'esposizione coperta con la tecnica di attenuazione del rischio assicurativo è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione al rischio dell'impresa, a meno che le valute interessate siano ancorate all'interno di un corridoio sufficientemente stretto o nel contratto di riassicurazione sia previsto il tasso di cambio fisso.
- 1.15. In caso di rischio di base rilevante derivante da un disallineamento di valuta di cui al paragrafo 1.14, le imprese non dovrebbero consentire la tecnica di attenuazione del rischio nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 delle misure di attuazione³.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.16. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.17. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero opportunamente integrarli nel rispettivo quadro normativo o di vigilanza.
- 1.18. Le autorità competenti confermano all'EIOPA se si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, indicando i motivi della mancata conformità, entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.
- 1.19. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi e segnalate come tali.

Disposizione finale sulle revisioni

- 1.20. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.

³ GU L 12 del 17.01.2015, pagg. 1-797.